



Gamberale, 31.03.2017

Al

**COMITATO REGIONALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
REGIONE ABRUZZO**

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

PEC: via@pec.regione.abruzzo.it

Al

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale del Territorio e del Mare

Divisione II

PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

Al

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO**

Direzione Generale del Paesaggio

Tutela del Paesaggio - Servizio 5

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio

Valutazione Ambientale

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO

**Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti
e Logistica,**

PEC: dpe004@pec.regione.abruzzo.it

INTERVENTO: *PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d'Azione III.2.1.A –
Iniziativa ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviario esistente
nel Centro Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.*

PROPONENTE: Comune di Gamberale (CH)

Integrazione Osservazioni del 13.02.2017 e del 30.03.2017 alla procedura V.I.A.

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) –
Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, ritiene doveroso ed opportuno
evidenziare quanto segue ad integrazione del punto E) rappresentato nell'integrazione del 30.03.2017:

E1) Area parcheggio

A pag. 7 delle controdeduzioni il RUP rappresenta:

2.2) L'ing. Dante BUCCI si attarda, poi, a censurare che "il progetto definitivo, sulla cui base furono acquisiti i pareri allegati alla V.I.A.", **non individuasse** "la presenza di un'area piuttosto vasta destinata a parcheggio".

La censura si rivela, ancora una volta, frutto di un attacco mistificatorio.

Invero, **né nel progetto definitivo, né nell'esecutivo è stato rappresentato alcun parcheggio** alla stregua di specifico intervento.

Nello studio di impatto acustico esso è stato meramente immaginato come possibile soluzione futura dell'afflusso di veicoli (che, come per l'innanzi, in mancanza di un'apposita area, verrebbero parcheggiati lungo i margini della strada provinciale).

Fermo restando che detto parcheggio, al momento, non configura affatto un elemento progettuale dell'intervento da autorizzare.

Di seguito sarà esplicitato meglio chi mistifica la realtà dei fatti.

Nello S.I.A., fig. 15 pag. 26, di cui si riporta stralcio:



Fig. 15 – Planimetria di progetto.

si individuava una ben determina area destinata a parcheggio.

Vorrei rimarcare la circostanza che, dallo S.I.A. allegato all'attuale procedimento di V.I.A. si evince quali estensori dello studio la C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati ed il Geol. Domenico Pellicciotta, incaricati dal Dott. Acconcia con propria determina n. 111 del 02.11.2016 i quali, in riferimento alla figura su riportata **raccontavano esplicitamente** la dicitura **Fig. 15 – PLANIMETRIA DI PROGETTO**, quando invece il RUP a pag. 7 delle controdeduzioni rileva quanto segue:

Invero, né nel progetto definitivo, né nell'esecutivo è stato rappresentato alcun parcheggio alla stregua di specifico intervento.

Per cui, poiché appare del tutto evidente che lo scrivente non ha posto in essere nelle proprie osservazioni a riguardo dell'argomento alcun attacco mistificatorio, resta da capire chi mistifica i fatti vale a dire lo stesso RUP nelle proprie controdeduzioni o la C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati ed il Geol. Domenico Pellicciotta redattori dello S.I.A..

Per l'ennesima volta si rappresenta che poiché per la redazione della sintesi NT e per lo S.I.A. risultavano incaricati la C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati ed il Geol. Domenico Pellicciotta e tale circostanza si evince ulteriormente da quanto rappresentato nella perizia giurata allegata all'attuale V.I.A., di cui si riporta stralcio:

dal momento che il comune di Gamberale ha affidato al gruppo di lavoro formato dal sottoscritto e dallo studio *C.&S. Ingegneri Associati* incarico professionale per la predisposizione della documentazione e svolgimento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Ristrutturazione e ammodernamento di impianto sciistico esistente nel centro turistico Oasi del Cervo a Gamberale",

si ribadisce che anche la C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati doveva sottoscrivere la perizia giurata e dunque non solo il Geol. Domenico Pellicciotta.

A tutto ciò va aggiunto che nella perizia giurata il Geol. Domenico Pellicciotta ATTESTAVA quanto segue (in rosso la parte evidenziata da chi scrive):


ATTESTA

Per sé e per gli altri esperti che firmano lo Studio di Impatto Ambientale e gli elaborati a corredo, l'esattezza e la veridicità delle allegazioni richieste dal suddetto DPCM.

Perano, 14/12/2016

In fede

Dott. Geol. Domenico Pellicciotta



Di conseguenza la fig 15 a pag. 26 dello S.I.A. poiché rappresentata come **PLANIMERIA DI PROGETTO** e visto e considerato che il Geol. Pellicciotta nella propria **perizia giurata ATTESTAVA L'ESATTEZZA E LA VERIDICITA' DELLE ALLEGAZIONI** ai sensi del DPCM 27.12.1988, resta da capire se lo stesso Geol. Pellicciotta nella perizia giurata attestava una circostanza non veritiera rappresentata proprio dal riportare nello S.I.A. fig 15 *denominandola* quale *Planimetria di Progetto* o se è il RUP che nelle proprie controdeduzione vuole mistificare la realtà, tanto più che pag. 7 punto 2.2 delle controdeduzioni lo stesso RUP riportava quanto segue:

Fermo restando che detto parcheggio, al momento, non configura affatto un elemento progettuale dell'intervento da autorizzare.

Inoltre, vorrei evidenziare che, la stessa area a parcheggio indicata nella fig. 15 a pag. 26 dello S.I.A. è rappresentata allo stesso modo tra **gli ALLEGATI PRINCIPALI** quale **Allegato 2 – Catastale e corografia del sito** di cui al *Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo* anch'esso allegato al progetto esecutivo attualmente sottoposto a V.I.A. e per quanto tale oggetto di ATTESTAZIONE nella perizia giurata a firma del Geol. Domenico Pellicciotta. Di seguito si riporta stralcio dell'appena citato Allegato 2:



Mi chiedo e chiedo, ma allora l'area a parcheggio è prevista, non è prevista, è immaginaria, cos'è, dov'è?

Ribadisco quanto riportato nelle osservazioni del 13.02.2017 a pag. 4, e ritengo per cui che:

La tutela procedimentale di un corretto iter amministrativo, non può che riguardare in primo luogo l'azione svolta dalle amministrazioni pubbliche attraverso le modalità tipiche dell'azione amministrativa, anche e soprattutto in riferimento a procedimenti prioritariamente destinati alla tutela dell'ambiente.

Il **corretto** procedimento amministrativo, nel caso in essere la procedura V.I.A., rappresenta la sede naturale e principale della tutela ambientale, considerato che i **principi di tutela dell'ambiente ed innanzitutto il principio di precauzione, richiedono che l'azione pubblica di tutela sia svolta anche nelle forme all'interno di un corretto iter amministrativo.**

*La correttezza e la chiarezza nei **modi** e nelle **forme** con le quali si rappresenta una procedura amministrativa, anche e soprattutto quanto attiene la tutela dell'ambiente, riveste un ruolo di assoluta centralità nel più ampio quadro della tutela ambientale e non può essere minata da rappresentazioni poco chiare, contraddittorie e mistificatrici dei fatti.*

Tutto ciò, incide sulla procedura stessa alterando conseguentemente il regolare funzionamento del procedimento, così facendo non si forniscono indicazioni corrette pregiudicando anche l'effettività della libera, completa ed esatta presa coscienza del pubblico interessato, che presuppone la possibilità appunto per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo.

Per cui mi sia consentito rappresentare che l'attacco mistificatorio rappresentato dal RUP nei miei confronti è del tutto inappropriato, fuori luogo ed in quanto tale rispedito allo stesso RUP.

Il RUP, sempre a pag. 7 delle proprie controdeduzioni, riporta quanto segue:

Nello studio di impatto acustico esso è stato meramente immaginato come possibile soluzione futura dell'afflusso di veicoli (che, come per l'innanzi, in mancanza di un'apposita area, verrebbero parcheggiati lungo i margini della strada provinciale).

A riguardo di quanto asserito dal RUP, evidenzio che trattasi effettivamente di vera e pura **immaginazione**.

Nello studio di impatto acustico allegato all'attuale procedura di V.I.A., a pag. 30 risulta rappresentata la fig. 13 che di seguito ritengo opportuno e doveroso riproporre:

Di seguito si rappresenta graficamente la disposizione delle sorgenti di rumore all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto:




Figura 13 - Sorgenti di rumore

Appare del tutto evidente che la schematizzazione del parcheggio auto assunta dal tecnico acustico risulta totalmente *difforme* da quanto rappresentato nella fig. 15 a pag. 26 dello S.I.A. e nell'allegato 2 del piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, **per cui è palese** che quanto controdedotto a pag. 7 dal RUP a riguardo "*Nello studio di impatto acustico esso è stato meramente immaginato come possibile soluzione futura dell'afflusso di veicoli...*" **non corrisponde alla realtà dei fatti** poiché il tecnico acustico nella propria relazione non si è basato sull'area individuata nello S.I.A. e nel piano di riutilizzo terre e rocce da scavo ma ha schematizzato un'area di sosta (tratteggiato blu) lungo i margini della strada provinciale, soluzione che lo stesso RUP avalla e ritiene attuale "*... (che, come per innanzi, in mancanza di un'apposita area, verrebbero parcheggiati lungo i margini della strada provinciale).*"

Nello studio di impatto acustico esso è stato meramente immaginato come possibile soluzione futura dell'afflusso di veicoli (che, come per l'innanzi, in mancanza di un'apposita area, verrebbero parcheggiati lungo i margini della strada provinciale).

Ma anche tale soluzione appare non perseguibile poiché, la schematizzazione adottata dal tecnico acustico a riguardo del parcheggio auto, è totalmente inappropriata in quanto non tiene in debita considerazione il codice della strada il quale vieta la sosta all'interno della carreggiata stradale, sulle banchine ed in prossimità delle curve, il che rende lo stesso studio acustico viziato da gravi incongruità, inesattezze ed assunzioni improprie che rendono lo studio stesso incerto e non attendibile.

La tesi a riguardo dell'incertezza ed inattendibilità dello studio acustico derivante anche della schematizzazione adottata dallo stesso tecnico acustico, vale a dire il prevedere la sosta ai margini della strada provinciale o meglio sulla banchina della SP 166, è avvalorata dal fatto che:

- *tale parcheggio sarebbe dislocato alla sommità di una scarpata stradale, in area di pertinenza provinciale in quanto le scarpate stradali sono da considerarsi parti delle strade su cui insistono, in quanto pertinenze la cui staticità influisce sull'agibilità delle strade stesse. In tal senso, esse possono essere paragonate ai fossi e alle **banchine**, per cui si rende indispensabile anche apposito **atto di assenso** da parte della Provincia di Chieti, atto che non risulta presente nell'attuale procedimento di V.I.A.;*
- *comunque nello studio acustico, la schematizzata area di sosta benché ai margini e dunque sulla banchina della SP 166, ricade comunque all'interno del Parco Nazionale della Maiella, "Important Birds Areas", soggetta a vincolo idrogeologico e forestale, a vincolo paesaggistico ai sensi sia della L. 1497/1939 e del D.Lgs 42/2004 e **ricade proprio all'interno del SIC Monti Pizzi – Monte Secine (IT7140043)**, il cui confine è delimitato proprio dalla strada provinciale e per quanto tale anche l'area di sosta dovrebbe essere autorizzata dagli Enti preposti anche perché, andrebbero previste le indispensabili opere di impermeabilizzazione e di adeguata pavimentazione al fine di evitare la compromissione dell'ambiente a causa di eventuali perdite di oli, carburante ed altro da parte delle autovetture in sosta, senza contare che eventualmente poiché l'area di sosta andrebbe a posizionarsi su una scarpata stradale andrebbe verificata la stabilità della scarpata stessa al fine di garantirne la sicurezza proprio della scarpata e contestualmente della SP 166.*

Poiché anche lo studio di impatto acustico costituisce un allegato alla documentazione trasmessa dall'Ente ed attualmente oggetto di V.I.A. e per quanto tale, oggetto di perizia giurata resa dal Geol. Pellicciotta, risulta del tutto evidente che l'area a parcheggio individuata nella fig. 15 a pag. 26 dello S.I.A. e nell'allegato 2 del piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo non coincide con quella presa a riferimento dal tecnico acustico.

Ribadisco, ma allora l'area a parcheggio è prevista, non è prevista, è immaginaria, cos'è, dov'è, com'è?

Si vorrebbero spendere ingenti risorse pubbliche per realizzare un'opera quando non si riesce neanche a prevedere ed individuare correttamente un'area di sosta per i veicoli, che consenta una corretta e funzionale fruizione dell'opera stessa.

Sinceramente si inizia ad avere la sensazione che tutti gli innumerevoli tecnici chiamati in causa al fine di predisporre *adeguata* documentazione da sottoporre a V.I.A. ogn'uno abbia agito per proprio conto, interpretando, prevedendo e considerato opere in maniera del tutto differente quasi a sembrare che il fine fosse teso a soddisfare le singole problematiche inerenti i singoli argomenti di propria competenza senza interfacciarsi l'uno con l'altro, il che a parere dello scrivente a riguardo della salvaguardia ambientale non è proprio il massimo.

Vorrei rimarcare inoltre che:

- **sia il parere del Parco il n. 8099/2015 che l'autorizzazione VINCA risultano rese in riferimento alla direttiva 79/409/CEE, direttiva che risultava però già abrogata e sostituita integralmente dalla direttiva 2009/147/CE.**

Per quanto rappresentato anche con la presente, si ritiene che la richiesta di autorizzazione V.I.A. non possa essere assentita stando alla **forma, ai modi, al merito, contenuto e modalità della rappresentazione dell'intervento così come proposto dall'Ente, anche e soprattutto poiché trattasi di nuovo impianto.**

Contestualmente:

- ❖ *si invita il Comitato VIA a tener nella dovuta e debita considerazione l'attuale nota quale integrazione alle osservazioni del 13.02.2017 e del 30.03.2017 anche alla luce di nuove circostanze rappresentate al punto E1) e qualora necessario anche alla pubblicazione presso lo SRA;*
- ❖ *si invitano i Dipartimenti Regionale DPC002 e DPE004, anche a fronte di quanto stabilito nel disciplinare di concessione allegato alla DGR 57/2016, nel porre in essere le dovute verifiche e controlli*

anche in riferimento ed a riscontro delle varie criticità segnalate dallo scrivente nelle varie osservazione proposte e nell'adottare qualora ritenuti opportuni atti e provvedimenti dovuti e necessari.

Infine, preso atto della modalità inusuale modalità di presentazione delle controdeduzione del RUP, rese non su carta intestata dell'Ente (Comune di Gamberale), non palesando le proprie generalità ed in forza di quale atto egli interviene nell'attuale procedimento in rappresentanza in nome e per conto dell'Ente stesso visto e considerato che egli non risulta né tecnico/progettista, né estensore e né responsabile dell'azienda proponente in riferimento all'attuale procedimento V.I.A., si invita lo stesso Comitato V.I.A. o chi in rappresentanza e contestualmente anche i Dipartimenti Regionali DPC002 e DPE004 qualora lo si ritenga opportuno, ma ritengo che lo sia, a verificare che l'estensore e firmatario delle controdeduzioni sia stato effettivamente il Dott. Acconcia Domenico anche al fine di salvaguardare lo stesso Dott. Acconcia.

Alla presente si allega copia documento di identità dello scrivente in corso di validità.

Ing. Dante Bucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dante Bucci', written in a cursive style.



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0086776/17	31/03/2017	PEC	Mittente: DANTE.BUCCI@INGPEC.EU	

Oggetto: INTEGRAZIONE ALLE OSSERVAZIONI DEL 13-02-2017 E DEL 30-03-2017 PROCEDIMENTO VIA IMPIANTO SCIOVIARIO A GAMBERALE

Impronta: 497079496660E4C9D71F9A6E0CFEAEC3EC69D859EF21A877EB20680C6EF6769A
